

STATUTO
“FONDAZIONE EZIO MIGOTTO”

Art. 1 Origini, denominazione, natura

È costituita una Fondazione di partecipazione denominata **“FONDAZIONE EZIO MIGOTTO”** per iniziativa di Agesci Regione Friuli Venezia Giulia, su indicazione assembleare e nello spirito del lascito ereditario di Ezio e Rita Migotto.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere delle Fondazioni disciplinato dal Codice Civile.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 2 Sede legale

La Fondazione ha sede legale in Udine, via Cormor Alto n. 29.

Altre sedi operative ed uffici potranno essere costituiti, nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3 Scopo

La Fondazione è apolitica e apartitica ed esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Scopi della Fondazione sono:

1. favorire le attività a fini formativi ed educativi dei soci AGESCI e di altre Agenzie/Istituzioni educative (scuole, associazioni, enti, etc.), mediante promozione e sostegno a risorse immobiliari (case, locali e terreni), anche non di proprietà, situate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
2. collaborare con AGESCI Regione Friuli Venezia Giulia mediante la messa a disposizione di risorse e proposte adatte ai compiti associativi di formazione della persona (adulti e giovani) secondo i principi ed il metodo dello scautismo ideato da Baden-Powell;
3. gestire e sostenere percorsi, progetti ed iniziative di educazione e formazione ambientale, con particolare attenzione alla connessione tra giustizia sociale e responsabilità ambientale, alla promozione di stili di vita e modelli di sviluppo sostenibili ed alla maggior complessità della vita nelle “terre alte”;
4. fare memoria di Ezio Migotto, attraverso le forme che saranno ritenute più opportune, avendo anche cura della sua sepoltura e di quella della zia Rita nel cimitero di Sant'Agostino in Pordenone. Gli scopi della Fondazione afferiscono alle “attività di interesse generale” previste dall'art 5 del DLGS 117/2017 e in particolare a quelle aventi ad oggetto quanto espresso nello stesso alle lettere d) - e) - f) - i).

Le attività della Fondazione sono rivolte in via prioritaria ai soci dell'AGESCI e ai soci di altre associazioni scout italiane ed estere. Potranno inoltre essere rivolte a gruppi, associazioni, enti, organizzazioni e istituzioni i cui scopi sono di stampo educativo e formativo.

Le attività avranno come principale riferimento la Base Scout sita in Andreis (PN) e i territori di montagna del Friuli Venezia Giulia, anche in ossequio alla volontà del lascito ereditario della Famiglia Migotto.

La Fondazione si rivolge ai più larghi settori di cittadinanza senza distinzione di razza, sesso, nazionalità, condizioni economiche, sociali, politiche e religiose.

Art. 4 Attività della Fondazione

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi, salvo quelle direttamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali, fra le quali, a titolo esemplificativo:

1. promuovere e organizzare mostre, seminari, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo eventualmente anche alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i territori regionale e locali e la cittadinanza in genere;
2. promuovere e organizzare manifestazioni di particolare interesse storico, artistico, culturale e sociale legate anche agli usi e alle tradizioni regionali;
3. amministrare e gestire i beni immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque usufruttuaria;
4. istituire premi, concorsi e/o borse di studio;
5. svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali o di supporto, utili al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione potrà ottenere finanziamenti di autorità locali, nazionali ed internazionali per il compimento delle attività che sono oggetto del presente Statuto.

La Fondazione potrà inoltre:

1. acquistare a qualsiasi titolo beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali funzionali all'espletamento delle proprie attività;
2. compiere operazioni bancarie, finanziarie mobiliari e immobiliari utili alla conservazione del patrimonio nonché richiedere sovvenzioni, contributi, prestiti e mutui proporzionali alla durata della Fondazione;
3. stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
4. favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione medesima il raggiungimento dei propri fini.

Nello svolgimento delle attività sopraindicate, e in genere nel proprio operare, la Fondazione avrà quale primario e prioritario obiettivo l'ottimizzazione delle risorse e delle competenze dei soci Fondatori e Partecipanti.

Art. 5 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a. dal fondo di dotazione formato dai beni conferiti dai soci Fondatori, costituenti il Patrimonio iniziale dell'Ente, dai conferimenti in denaro o di beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai soci Fondatori in sede di atto costitutivo o, successivamente, dai soci Partecipanti;
- b. dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto ed espressamente destinati al Fondo di dotazione;
- c. dalle erogazioni fatte da Enti o Privati con espressa destinazione ad incremento del Patrimonio;
- d. dalla parte di rendite non utilizzate per le attività istituzionali che, con delibera del Consiglio Direttivo, potranno essere destinate a incrementare il Patrimonio;
- e. da contributi attribuiti al fondo dotazione dallo Stato, da Enti territoriali, da altri Enti Pubblici, dall'Unione Europea e altro soggetto.

Art. 6 Fondo di Gestione

Il Fondo è destinato al funzionamento della Fondazione e all'esercizio delle attività previste dal presente Statuto.

Esso è costituito:

1. dai redditi, dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalla sua gestione, dalle attività della Fondazione medesima nell'esercizio delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
2. da ogni eventuale contributo, donazione o lascito testamentario destinato all'attuazione degli scopi statutari, aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale ed immateriale, salvo che non siano espressamente attribuiti al fondo di dotazione;
3. da eventuali altri contributi attribuiti, provenienti da Enti pubblici, da Enti territoriali, dallo Stato, dall'Unione Europea o da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private;
4. dai contributi dei soci Fondatori e dei soci Partecipanti, concessi nella misura minima determinata dal Consiglio Direttivo;

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Art. 7 Esercizio finanziario e modalità di gestione

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo approva entro il mese di ottobre di ogni anno il bilancio di previsione ed entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo potrà essere approvato entro il 31 (trentuno) marzo.

Copia del bilancio consuntivo, unitamente al verbale della seduta del Consiglio Direttivo in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge, e trasmessa ai soci della Fondazione.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423-bis e seguenti del codice civile. In esso sono indicate le diverse voci di spesa prevista per l'anno successivo con l'elencazione degli oneri di funzionamento e del fabbisogno necessario per il perseguimento degli scopi istituzionali.

Gli utili e/o gli avanzi di gestione nonché, i fondi e le riserve non potranno essere distribuiti né in modo diretto né in modo indiretto durante la vita della Fondazione, salvo che la diversa destinazione e/o la distribuzione non siano imposte espressamente dalla legge.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali, previo loro impiego per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, dovranno essere destinati all'incremento del patrimonio della Fondazione ovvero a potenziarne le attività o all'acquisto di beni strumentali per l'incremento e/o il miglioramento delle dotazioni strumentali all'esercizio dei propri scopi e/o della sua attività.

Art. 8 - Soci della Fondazione

I soci della Fondazione si dividono in:

a. Soci Fondatori. Unico socio Fondatore è Agesci Regione Friuli Venezia Giulia

b. Soci Partecipanti. Sono soci Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, gli enti e istituzioni che condividono le finalità della Fondazione: vengono nominati con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo e con il parere favorevole del socio Fondatore AGESCI Regione Friuli Venezia Giulia e contribuiscono alla sopravvivenza della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante:

– contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo;

- un'attività, anche professionale o volontaria, di particolare rilievo;
- la messa a disposizione di beni, mobili o immobili, funzionali all'esercizio dell'attività della Fondazione.

La qualifica di socio Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo e/o le attività e/o i beni sono stati rispettivamente versati, realizzati, messi a disposizione.

I soci Partecipanti dovranno espressamente impegnarsi a rispettare le regole dello Statuto e degli atti regolamentari conseguenti.

Art. 9 Esclusione e recesso

Il Consiglio Direttivo decide, con il voto di tre quinti dei suoi componenti, l'esclusione dei soci per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- comportamento contrario o incompatibile con le finalità della Fondazione.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- avvio di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

Il socio Fondatore non può essere escluso dalla Fondazione, salvo sua formale rinuncia.

I soci possono recedere dalla Fondazione, fermo restando l'obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

L'esclusione e il recesso non danno diritto alla restituzione di quanto versato a qualunque titolo sino alla data della delibera di esclusione o dalla data di efficacia del recesso.

Art. 10 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice presidente;
- il Revisore Contabile;
- l'Assemblea dei Partecipanti.

Art. 11 Consiglio Direttivo

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri, compreso il Presidente. La nomina dei Consiglieri avviene secondo le seguenti modalità:

- n. 1 Consigliere nominato dall'Assemblea dei Partecipanti, qualora il numero di quest'ultimi sia da 1 a 10 compreso;
- n. 2 Consiglieri nominati dall'Assemblea dei Partecipanti, qualora il numero di quest'ultimi sia superiore a 10;
- Tutti i Consiglieri rimanenti, fino ad un totale di 5, sono nominati dal socio Fondatore AGESCI Regione Friuli Venezia Giulia.

Il Consiglio Direttivo in sede di prima istituzione è nominato dal Fondatore AGESCI Regione Friuli Venezia Giulia in via esclusiva.

Al socio Fondatore è riservata, in qualsiasi momento la revoca dei membri del Consiglio Direttivo da esso nominati, mediante comunicazione scritta recante le motivazioni che attestino il venir meno del rapporto fiduciario o l'incompatibilità con i valori, le finalità e lo spirito perseguiti dalla

Fondazione e dal Socio Fondatore. Allo stesso spetta anche la nomina dei sostituti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni con decorrenza dalla data di suo insediamento.

Ogni Consigliere può rimanere in carica per un massimo di due mandati consecutivi.

Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un Consigliere, il sostituto sarà nominato secondo le medesime modalità previste per la nomina del Consigliere anticipatamente cessato. Il mandato dei Consiglieri nominati in sostituzione dei Consiglieri anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza del Consiglio medesimo.

Il socio Fondatore e l'Assemblea dei Partecipanti, cui spetta il potere di nomina, provvedono, ciascuno per il numero di Consiglieri ad essi spettante, alla conferma o alla sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo entro i 45 (quarantacinque) giorni antecedenti la data di scadenza del Consiglio.

Decade dalla carica il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive. La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso.

Nel caso di anticipata decadenza dalla carica di un Consigliere, il sostituto sarà nominato secondo le medesime modalità previste per la nomina del Consigliere anticipatamente cessato.

Art. 12 Competenze del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare al Consiglio Direttivo spetta:

1. approvare, in conformità agli scopi istituzionali e alle linee di indirizzo individuate dai Fondatori, il piano annuale di attività della Fondazione;
2. istituire eventuali Commissioni interne con compiti istruttori, consultivi e propositivi;
3. adottare eventuali regolamenti interni;
4. definire la struttura operativa della Fondazione;
5. nominare un Vice Presidente;
6. nominare un revisore dei conti esterno;
7. approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo e deliberare sulle modifiche da apportare al bilancio preventivo laddove necessario;
8. deliberare in merito all'incremento del patrimonio con gli avanzi di gestione non utilizzati e non trasferiti a successivi esercizi;
9. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto ed all'alienazione di beni mobili ed immobili;
10. deliberare sulle modifiche statutarie;
11. decidere sulle modalità dei rimborsi spese ai membri del Consiglio stesso;
12. determinare l'ammontare del compenso del Revisore;
13. delegare al Presidente o a uno o più dei propri componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega;
14. determinare la misura minima dei contributi da versare da parte dei soci Partecipanti per conseguire la qualifica;
15. svolgere ogni altra funzione che gli venga delegata dal socio Fondatore o dall'Assemblea dei Partecipanti.

Art. 13 Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri o il Revisore Contabile con nota

scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare. In caso di assenza o impedimento del Presidente il Consiglio è convocato e presieduto dal Vice Presidente.

Il Consiglio direttivo si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. La riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei componenti che rappresentano il socio Fondatore.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora, e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato ai Consiglieri almeno dieci giorni prima dell'adunanza, anche con mezzi telematici, purché sia garantita e verificabile la ricezione.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche con un solo giorno di preavviso. Anche in questo caso la modalità prescelta dovrà garantire l'avvenuta informazione dei componenti.

Salvo quanto previsto al successivo art. 18, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza, anche relativa, dei Consiglieri presenti. In caso di parità è dirimente il voto del Presidente.

Le convocazioni sono trasmesse con gli stessi termini e modalità anche al Revisore Contabile che ha il diritto di partecipazione alle sedute, senza diritto di voto, ma solo di parola.

Le funzioni di segretario sono svolte da persona individuata all'interno del Consiglio Direttivo, che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.

Il verbale viene inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Art. 14 Il Presidente

Il Presidente viene nominato dal socio Fondatore AGESCI Regione Friuli Venezia Giulia e dura in carica quattro anni.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni ad esso spettanti sono svolte dal Vice Presidente, ed in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano d'età.

Il Presidente può delegare ad un singolo Consigliere, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, la stipula di singoli atti o categorie di atti.

Il Presidente della Fondazione è altresì Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Partecipanti.

Se richiesto dal Socio Fondatore, al Presidente spetta il compito di relazionare annualmente sulle attività della Fondazione, all'Assemblea Regionale AGESCI Friuli Venezia Giulia, raccogliendo eventuali spunti, proposte di modifica o variazione delle attività proposte.

Art. 15 Funzioni del Presidente

Il Presidente svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione in conformità agli indirizzi programmatici espressi dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Partecipanti.

Il Presidente:

1. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
2. vigila sull'esecuzione delle delibere adottate, sull'andamento generale della Fondazione e sul conseguimento delle finalità istituzionali.
3. sovrintende all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
4. può stare in giudizio a nome della Fondazione, facendosi assistere qualora necessario.
5. può rilasciare deleghe e/o procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti, su conforme delibera del Consiglio Direttivo.
6. firma la corrispondenza, i documenti, i contratti e ogni altro atto della Fondazione.

In caso di assoluta urgenza e necessità, il Presidente adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva.

Art. 16 Il Revisore Legale

Il Revisore Contabile è nominato dal Consiglio Direttivo tra persone iscritte al Registro dei Revisori contabili.

Dura in carica tre anni e può essere riconfermato per un solo mandato consecutivo.

Compete al Revisore Contabile ogni potere di controllo amministrativo e contabile sull'attività della Fondazione.

Art. 17 Assemblea dei Partecipanti

L'Assemblea dei Partecipanti è composta dai soci Partecipanti, ciascuno dei quali può farsi rappresentare con delega scritta da un altro socio Partecipante.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno ed è presieduta dal Presidente della Fondazione.

All'Assemblea compete:

- la nomina dei membri in rappresentanza dei soci Partecipanti in seno al Consiglio direttivo, come previsto dall'art 12;
- l'approvazione e la modifica del regolamento di funzionamento dell'Assemblea;
- la formulazione di proposte per le attività da svolgere;
- la formulazione di pareri sui progetti di gestione;
- la formulazione di un parere obbligatorio, ma non vincolante, sui bilanci preventivo e consuntivo della Fondazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo può, con sua decisione discrezionale, convocare l'Assemblea ogni volta che lo ritenga opportuno, allo scopo di richiederne il parere, non vincolante, su argomenti e materie di interesse della Fondazione.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni componente l'Assemblea ha diritto ad un voto e può disporre di una sola delega.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante qualsiasi mezzo idoneo, anche telematico, con garanzia di ricezione, almeno quindici (15) giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco dell'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede della Fondazione, purché nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

In mancanza di regolare convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando ad essa partecipa la totalità dei soci Partecipanti e del Consiglio Direttivo ed il Revisore sia presente e/o informato della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono verbalizzate dal Segretario, nominato di volta in volta dai presenti. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18 Compensi

Le cariche del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo e dei membri dell'Assemblea dei Partecipanti sono gratuite, fatto salvo il rimborso spese, che potrà essere disposto in forma analitica o forfettaria dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Revisore Contabile.

Art. 19 Scioglimento

La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione. L'estinzione è deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto di quattro

quinti dei membri in carica e necessita dell'approvazione del socio Fondatore.

L'estinzione è dichiarata dall'Autorità Regionale a norma dell'art. 27 del codice civile.

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio Direttivo individua uno o più liquidatori e ne comunica i nominativi all'Autorità competente affinché, previo conferimento dell'incarico, gli stessi possano procedere alle attività di liquidazione.

Lo scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, comporterà la redistribuzione del patrimonio residuo che verrà devoluto al Socio Fondatore AGESCI Regione Friuli Venezia Giulia, in quanto associazione senza scopo di lucro e per il perseguimento di finalità analoghe a quelle della Fondazione, ovvero devoluto ad altro Ente.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione (qualsiasi sia il titolo di concessione) all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 20 Modifiche statutarie

Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di quattro quinti dei membri in carica e necessitano sempre dell'approvazione del socio Fondatore.

Le stesse inoltre devono risultare da verbale redatto da Notaio, nella forma dell'atto pubblico.

Le modifiche sono sempre sottoposte all'approvazione dell'Autorità competente.

Art. 21 Clausola di rinvio

La Fondazione è regolata dal presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dagli artt. 12 e seguenti del Codice Civile, dalle disposizioni del DPR 361/2000 e s.m.i. e dalle altre norme statali e regionali vigenti in materia di fondazioni di diritto privato.

Art. 22 Durata

La Fondazione ha durata decennale e decorre dalla data dell'atto costitutivo fino al 31 (trentuno) dicembre 2028 (duemilaventotto).

La Fondazione è rinnovabile secondo indicazione del Socio Fondatore AGESCI Regione Friuli Venezia Giulia; la delibera di rinnovo decennale dovrà avvenire entro il 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente al termine decennale.

Art. 23 Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra i membri e tra questi e la Fondazione o i suoi organi, che non possano essere risolte amichevolmente, è competente in via esclusiva il foro di Udine.

Art. 24 Norma transitoria

Gli Organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo.

VISTO: IL PRESIDENTE